

D.A. n. 23/GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 7 novembre 1980 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- VISTA la L.R. 3 novembre 2000 n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del Sistema dei Parchi Archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 1 agosto 1977 n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione e alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
- VISTO il D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 dell'Assessore per i Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione, comprendente quella del Parco archeologico di Gela, ricadente nel Comune di Gela;
- VISTO il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013 recante modifiche ed integrazioni al D.A. 6263 dell'11 luglio 2001 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;

- VISTO il D.A. del 23 gennaio 2014 n. 117 recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 e al D.A. del 29 aprile 2013 n. 1142 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- VISTO il D.A. del 30 agosto 2017 n. 3827 recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001, al D.A. del 29 aprile 2013 n. 1142 e al D.A. del 23 gennaio 2014 n. 117 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- VISTO il D.A. del 13 settembre 2018, n. 029 recante modifiche ed integrazioni al D.A. dell'11 luglio 2001, n. 6263, al D.A. del 29 aprile 2013, n. 1142 e al D.A. del 23 gennaio 2014, n. 117 e il D.A. del 30 agosto 2017, n. 3827 con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi Archeologici della Regione;
- PREMESSO che in data 15 gennaio 2018, con nota prot. n. 230 la Soprintendenza di Caltanissetta ha trasmesso al comune interessato di Gela, la proposta di perimetrazione del “ Parco archeologico di Gela” corredata dai relativi elaborati per gli adempimenti previsti dal comma 4 dell'art. 20 L.R. n.20 del 3 novembre 2000;
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 20/2000, i comuni interessati debbono pronunciarsi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta della Soprintendenza e pertanto i termini sono abbondantemente scaduti;
- VISTA la nota del 13 marzo 2019 prot. n. 1307 della Soprintendenza di Caltanissetta, con la quale comunica all'Assessorato BB.CC. E dell'I.S. il mancato riscontro del Comune di Gela ad esprimersi entro i termini stabiliti sulla proposta di perimetrazione del Parco , ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 20/2000;
- PREMESSO che con nota prot. n. 6899 del 12 ottobre 2017 la Soprintendenza di Caltanissetta ha trasmesso, secondo il disposto del comma 4 dell'art. 20 della L.R. 20/2000, all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio IV Pianificazione Paesaggistica, la proposta di perimetrazione e zonizzazione munita della documentazione necessaria costituita da: cartografie redatte su Carta Tecnica Regionale scala 1:10000 comprendenti le aree costituenti il Parco archeologico di Gela con relativa zonizzazione e regolamento, così come previsto dai comma 4 e 5 dell'art. 20 della medesima legge e relazione tecnico – scientifica;
- CONSIDERATO che il perimetro del Parco archeologico è atto a circoscrivere l'insieme dei valori storici ed archeologici in esso contenuti, rappresentando adeguatamente l'ambito della tutela del patrimonio dei beni culturali presenti al suo interno e che, nel loro insieme, interagiscono con la natura, la storia antropica, insediativa e agricola del territorio;
- VISTA la relazione generale di perimetrazione del Parco archeologico redatta dalla Soprintendenza di Caltanissetta, allegata al presente decreto;
- TENUTO CONTO che, come rilevabile dalla documentazione, l'area costituente il *Parco archeologico di Gela*, come si evince dagli allegati elaborati cartografici redatti in scala 1:10.000 è ripartita nelle seguenti aree interne :

Zona omogenea A - è costituita da quattro aree archeologiche demaniali di rilevante importanza quali: Capo Soprano (IV sec. a.C.), Molino a Vento (V sec. a.C.), Bosco Littorio (VI sec. a.C.) e Bitalemi (VII-IV sec. a.C.);

Zona omogenea B – fascia di rispetto ex art. 15 lettera e) L.R. 78/76, sono escluse da tale fascia le zone territoriali omogenee A e B del vigente P.R.G.;

Zona omogenea C – aree di interesse archeologico e paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i;

CONSIDERATA l'importanza strategica del “ *Parco archeologico di Gela* ” ai fini della valorizzazione del territorio interessato, nonché della necessità di assicurare la migliore fruibilità e la più efficace gestione dell'importante patrimonio archeologico attraverso l'istituzione del Parco e l'attribuzione della relativa autonomia scientifica e gestionale;

VISTO il parere favorevole del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali del 30 gennaio 2019 che ha condiviso la proposta di istituzione del Parco archeologico di Gela all'interno del sistema dei Parchi archeologici, nonché la nota del 14 febbraio 2019, prot. n. 961/GAB dell'Assessore Beni Culturali e dell'Identità siciliana;

RITENUTO sussistono le condizioni per la istituzione del “ *Parco archeologico di Gela*”, in attuazione del disposto di cui all'art. 20 della legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, nonché di quanto previsto dal D.A. n. 6263 del 2001 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in attuazione dell'art. 20 della L.R. del 3 novembre 2000, n. 20 all'istituzione del “ *Parco archeologico di Gela*”;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi sopra esposti ai sensi del combinato disposto del comma 3 e del comma 7 dell'art. 20 della L.R. del 3 novembre 2000, n. 20, sono individuate le aree costituenti il Parco archeologico di Gela ed è istituito il Parco archeologico di Gela ricadente nel territorio del Comune di Gela.

Art. 2 Il predetto Parco nella sua perimetrazione e zonizzazione comprende le aree sopra indicate, come individuate nelle cartografie allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, in uno con il regolamento e la relazione.

Art. 3 Nei territori destinati a Parco, Zone A e B, vigono le disposizioni di cui all'allegato regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 20 della L.R. n. 20/2000.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 20 della L.R. del 3 novembre 2000, n. 20, la normativa di cui al regolamento citato costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.

Art. 5 Ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della L.R. del 3 novembre 2000, n. 20 al Parco è attribuita autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Art. 6 La gestione del Parco archeologico è affidata, i sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. del 3 novembre 2000 n. 20, ad un direttore e a un comitato tecnico – scientifico, che saranno nominati con successivi provvedimenti. Sarà parimenti approvato, ai sensi del citato art. 20 il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Parco.

Art. 7 Al Parco archeologico di Gela istituito con il presente decreto si applicano le norme contenute nella L.R. del 3 novembre 2000 n. 20 Titolo II e ss.mm.ii.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e sul sito istituzionale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Palermo, 11/04/2019

F.to Il Presidente
MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale *ad interim*
dei Beni culturali e dell'identità siciliana